

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres.

Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

Elenco DPREg. modificanti:

Modifiche approvate dal DPREg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

Modifiche approvate dal DPREg. 28/8/2015, n. 0174/Pres. (B.U.R. 2/9/2015, S.O. n.34).

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Sistema educativo integrato
Art. 3	Definizione e caratteristiche dei nidi d'infanzia
Art. 4	Definizione e caratteristiche dei servizi integrativi
Art. 5	Definizione e caratteristiche dei servizi sperimentali e ricreativi
Art. 6	Requisiti organizzativi generali
Art. 7	Personale
Art. 8	Carta dei servizi e Albo
Art. 9	Requisiti strutturali generali

TITOLO II REQUISITI PER L'AVVIO DEI NIDI D'INFANZIA

Art. 10	Requisiti organizzativi
Art. 11	Ricettività e rapporti numerici
Art. 12	Calendario ed orario
Art. 13	Localizzazione e area esterna
Art. 14	Locali e spazi interni

TITOLO III REQUISITI PER L'AVVIO DEI SERVIZI INTEGRATIVI

CAPO I

REQUISITI PER L'AVVIO DEL CENTRO PER BAMBINI E GENITORI

- Art. 15 Definizione e caratteristiche
- Art. 16 Requisiti organizzativi
- Art. 17 Ricettività e rapporti numerici
- Art. 18 Calendario ed orario
- Art. 19 Requisiti strutturali

CAPO II

REQUISITI PER L'AVVIO DI UNO SPAZIO GIOCO

- Art. 20 Definizione e caratteristiche
- Art. 21 Requisiti organizzativi
- Art. 22 Ricettività e rapporti numerici
- Art. 23 Calendario ed orario
- Art. 24 Requisiti strutturali

CAPO III

REQUISITI PER L'AVVIO DI UN SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE

- Art. 25 Definizione e caratteristiche
- Art. 26 Formazione del personale educativo domiciliare
- Art. 27 Ricettività e rapporti numerici
- Art. 28 Calendario e orario
- Art. 29 Caratteristiche strutturali

CAPO IV

SERVIZIO DI BABYSITTER LOCALE

- Art. 30 Caratteristiche e descrizione del servizio

TITOLO IV

REQUISITI PER L'AVVIO DEI SERVIZI SPERIMENTALI E RICREATIVI

- Art. 31 Servizi sperimentali
- Art. 32 Servizi ricreativi

TITOLO V

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA', VIGILANZA E CONTROLLO

CAPO I

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

- Art. 33 Segnalazione certificata di inizio attività
Art. 34 Obblighi del gestore del servizio

CAPO II CONTROLLI

- Art. 3 Controlli sulla segnalazione certificata di inizio attività

TITOLO VI ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI

- Art. 36 Requisiti per l'accREDITamento
Art. 37 Procedura per l'accREDITamento e controlli

TITOLO VII NORME FINALI

- Art. 38 Trasmissione dei dati alla Regione
Art. 39 Disposizioni di coordinamento e transitorie
Art. 40 Abrogazioni
Art. 41 Entrata in vigore e decorrenza dell'efficacia

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 (*Oggetto*)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accREDITamento, dei servizi del sistema educativo integrato, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi.

Art. 2 (*Sistema educativo integrato*)

1. Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia tende a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia che, ai fini del presente regolamento, comprendono:

- a) i nidi d'infanzia;
- b) i servizi integrativi;

c) i servizi sperimentali e ricreativi.

2. Tali servizi operano in stretto collegamento e continuità tra loro e collaborano con il sistema integrato di interventi e servizi sociali nonché con i servizi socio-sanitari territoriali competenti.

Art. 3

(Definizione e caratteristiche dei nidi d'infanzia)

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, che:
- a) offre opportunità di educazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini;
 - b) sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
 - c) concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce ad integrare le differenze ambientali e socio-culturali.

2. Il nido di infanzia è rivolto ai bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi; al compimento del trentaseiesimo mese i bambini hanno diritto alla conservazione del posto fino al termine dell'anno educativo⁽¹⁾ in corso.

3. Rientrano nella tipologia di servizi di cui al presente articolo i nidi d'infanzia, i micronidi con ricettività ridotta⁽²⁾, i nidi integrati alle scuole dell'infanzia ed i nidi aziendali.

4. Le tipologie di nido d'infanzia garantiscono⁽³⁾ il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei. Qualora un servizio del sistema educativo integrato sia rivolto ai bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi e preveda la somministrazione dei pasti ed una zona destinata al riposo, a prescindere dalla denominazione data al servizio trovano applicazione le norme relative ai nidi d'infanzia, salva la disciplina specifica del servizio educativo domiciliare.

(1) Parole sostituite da art. 1, c.1, DPRReg. 28/8/2015, n. 0174/Pres. (B.U.R. 2/9/2015, S.O. n. 34).

(2) Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

(3) Parole sostituite da art. 1, c. 2, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

Art. 4

(Definizione e caratteristiche dei servizi integrativi)

1. I servizi integrativi per la prima infanzia ampliano l'offerta educativa rispetto ai nidi d'infanzia e si caratterizzano per la flessibilità della fruizione ed organizzazione. Non prevedono il servizio mensa e zone destinate al riposo salvo quanto disposto nel titolo III, capo III per il servizio educativo domiciliare.

2. Ai fini del presente regolamento rientrano nella tipologia di servizi integrativi:
- a) centri per bambini e genitori;

- b) spazi gioco;
- c) servizi educativi domiciliari;
- d) servizi di babysitter locale.

Art. 5

(Definizione e caratteristiche dei servizi sperimentali e ricreativi)

1. I servizi sperimentali rispondono con caratteristiche organizzative e strutturali diverse a specifiche esigenze presenti sul territorio e sono rivolti ai bambini fra i 12 ed i 36 mesi.

2. Possono inoltre essere attivati servizi ricreativi che offrono ai bambini fra i 18 ed i 36 mesi opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier, ovvero occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene. I servizi ricreativi non possono prevedere la somministrazione di pasti e locali specifici per il riposo dei bambini.

Art. 6

(Requisiti organizzativi generali)

1. L'azione educativa e di cura si svolge sulla base di un progetto educativo che deve esplicitare come punti essenziali gli obiettivi in relazione alle attività educative proposte, le metodologie impiegate e gli eventuali riferimenti adottati, la modalità organizzative scelte per la suddivisione in sezioni, il numero di sezioni attivate nel servizio e la composizione numerica delle stesse in relazione alla fascia di età dei bambini, nonché le modalità di documentazione e gli strumenti di verifica adottati per lo svolgimento delle attività e per il raggiungimento degli obiettivi. Qualora il servizio sia ubicato in una struttura condivisa con altro servizio, il progetto educativo deve indicare le modalità organizzative e strutturali che garantiscano la non interferenza fra i diversi servizi. In un'ottica di trasparenza e corresponsabilità il servizio promuove la condivisione del progetto educativo con le famiglie.

2. Per favorire la piena integrazione dei bambini in situazioni di svantaggio psicofisico e sociale, dovrà essere elaborato, in accordo e con il supporto dei servizi territoriali competenti e la famiglia, un progetto educativo specifico.

3. I soggetti gestori definiscono i criteri e le modalità di collegamento con gli altri servizi educativi e con il sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. Nei servizi in cui vengono somministrati pasti le indicazioni nutrizionali, la tipologia delle materie prime, i menu, le grammature ed i metodi di preparazione e cottura degli alimenti adatti alla prima infanzia sono approvati dall'Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente, coerentemente con le linee d'indirizzo regionale per l'alimentazione nei nidi d'infanzia.

5. I soggetti gestori assicurano i bambini per la durata della loro permanenza in struttura, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.

6. Nell'apposito registro contenente i nominativi, i profili professionali e le mansioni del personale operante nei servizi alla prima infanzia, vengono giornalmente annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso.

7. Nei servizi per la prima infanzia vengono giornalmente annotate nel registro a tal fine predisposto, le presenze e le assenze dei bambini e le fasce orarie di utilizzo del servizio.

8. Salva diversa disposizione di cui ai capi seguenti, nei servizi per la prima infanzia, durante l'apertura del servizio all'utenza, per garantire condizioni minime di sicurezza è necessaria la contemporanea presenza di almeno due unità di personale, di cui una appartenente all'area educativa.

Art. 7 (*Personale*)

1. Al personale operante nei servizi per la prima infanzia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale 20/2005, nonché le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro.

2. Al personale educativo viene destinata una quota dell'orario di lavoro, non inferiore alle venti ore annuali, per le attività di formazione e aggiornamento, per la programmazione e la verifica delle attività educative e per la promozione della partecipazione delle famiglie.

3. Il personale dei nidi d'infanzia deve essere in possesso dei titoli di studio previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 29 della legge regionale 20/2005.

4. Per il personale dei servizi integrativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) della legge regionale 20/2005 non in possesso dei titoli di studio previsti al comma 3, anche in applicazione degli articoli 36 e 37 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) con riferimento alla figura dell'educatore della prima infanzia, la Regione approva con Delibera di Giunta Regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), specifici percorsi formativi di qualificazione di durata non inferiore a 400 ore.

5. Il titolo di studio per accedere ai percorsi formativi di cui al comma 4 è il diploma di scuola media superiore.

6. Per il personale del servizio di baby sitter locale, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis) della legge regionale 20/2005 e dei servizi sperimentali e ricreativi, di cui

all'articolo 5 della legge regionale 20/2005, si applicano le specifiche disposizioni contenute negli articoli 30, 31 e 32.

Art. 8

(Carta dei servizi e Albo)

1. I soggetti gestori dei servizi di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 20/2005, predispongono una Carta dei servizi quale strumento di informazione e di trasparenza, che stabilisce ed esplicita relativamente ad ogni servizio almeno:

- a) i principi e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici);
- b) la capacità ricettiva, i criteri e le modalità di ammissione e di fine frequenza;
- c) il calendario, l'orario di apertura del servizio e le fasce orarie di utilizzo;
- d) il progetto educativo;
- e) la quantificazione e le modalità di corresponsione delle rette ed eventuali costi aggiuntivi a carico dell'utenza;
- f) le modalità adottate per informare e garantire la partecipazione delle famiglie.

2. Ogni servizio è dotato di un apposito Albo al quale è affissa la seguente documentazione: l'autorizzazione al funzionamento ovvero la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 33, la Carta dei servizi, il progetto educativo, le date degli incontri tra personale e famiglie, le norme di igiene e di salute in collettività, i nominativi e le qualifiche del personale che opera nei servizi alla prima infanzia, il piano di evacuazione ed il nominativo del referente per la gestione della sicurezza e, ove previsto, il menù concordato e validato dall'Azienda per i Servizi Sanitari di riferimento.

Art. 9

(Requisiti strutturali generali)

1. Le diverse tipologie di servizi alla prima infanzia possono essere ubicate nella medesima struttura al fine di garantire un migliore utilizzo degli spazi, purché i differenti servizi non interferiscano nello svolgimento delle attività. Gli spazi e i locali destinati alla prima infanzia dovranno essere distinti da quelli destinati a bambini di età superiore ai tre anni, se contemporaneamente presenti. La distinzione fra i diversi servizi ubicati nella medesima struttura deve essere evidenziata all'utenza.

2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in particolare dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi) e dagli specifici regolamenti edilizi comunali, nonché dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), i locali dei servizi per la prima infanzia devono garantire requisiti igienico-sanitari parificabili a quelli previsti dalle norme vigenti per i locali ad uso abitativo, fatti salvi specifici requisiti previsti dal presente regolamento.

3. In materia di barriere architettoniche va garantita almeno la visitabilità ai sensi del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

4. Nella realizzazione degli spazi, dei locali, degli impianti, degli arredi e dei giochi, e nella scelta dei materiali di costruzione, di rivestimento e di pavimentazione, devono essere adottate tutte le cautele, le norme e le tecniche atte a tutelare i bambini da evidenti rischi per la sicurezza infortunistica e per la salute. Gli spazi, i locali, gli impianti, gli arredi ed i giochi a disposizione dei bambini devono essere mantenuti in adeguato stato di manutenzione ed in ottimali condizioni di pulizia.

5. I servizi alla prima infanzia non possono essere localizzati in piani seminterrati o interrati.

6. I locali destinati alla permanenza dei bambini e degli operatori non devono presentare concentrazioni di gas radon superiori a quelle raccomandate dall'Unione Europea per gli edifici ad uso abitativo.

7. Nei locali destinati all'attività dei bambini, compresi i locali riposo e relax, se utilizzati a tale scopo, va garantito un grado di illuminazione ed un quoziente di ventilazione naturale che deve essere pari a quello previsto dalle vigenti norme per i locali a destinazione d'uso residenziale. I locali accessori possono essere dotati anche solo di illuminazione e ventilazione artificiale.

8. Gli spazi e i locali dei servizi alla prima infanzia si articolano in relazione all'età dei bambini, al loro sviluppo psicofisico ed al progetto educativo adottato. Gli spazi si articolano almeno in:

- a) area esterna: salvo quanto previsto dagli articoli 13, commi 4 e 4 bis, 19, comma 2, e 24, comma 2, i servizi per la prima infanzia hanno un'area esterna di pertinenza adeguatamente protetta da evidenti rischi infortunistici per i bambini, dotata di zona ombreggiata e di attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini;⁽¹⁾
- b) servizi generali: tali locali possono anche essere condivisi con altro servizio rivolto all'infanzia se ubicato nello stesso edificio e devono comprendere un deposito per materiale di pulizia;
- c) spazi/locali riservati ai bambini: una zona spogliatoio vicino o facente parte dell'atrio di entrata, ma separato anche con arredo dalla zona di movimento, uno spazio/locale per le attività educative ed un locale dedicato all'igiene, in cui siano presenti waterini e lavandini per bambini, dotati di acqua premiscelata. Gli altri spazi/locali devono essere funzionali alle attività educative;
- d) spazi/locali riservati al personale ed agli adulti: consistenti in almeno uno spazio/locale ad uso amministrativo per colloqui, programmazione, verifica dell'attività formativa e attività varie del personale, anche condiviso con altro servizio rivolto all'infanzia se ubicato nello stesso edificio. Deve essere inoltre previsto un locale ad uso spogliatoio per il personale ed un servizio igienico per adulti.

9. Le metrature e i requisiti strutturali specifici dei singoli servizi alla prima infanzia sono previsti nei Titoli II e seguenti del presente regolamento.

10. Il presente articolo, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9, non si applica ai servizi educativi domiciliari di cui al Titolo III Capo III, le cui caratteristiche strutturali sono disciplinate dall'articolo 29.

11. Il presente articolo, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9, non si applica ai servizi ricreativi di cui all'articolo 32.

(1) Lettera sostituita da art. 2, c. 1, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

TITOLO II REQUISITI PER L'AVVIO DEI NIDI D'INFANZIA

Art. 10 *(Requisiti organizzativi)*

1. Nel nido d'infanzia operano il coordinatore del servizio, il personale educativo ed il personale addetto ai servizi generali.

2. Il coordinatore del servizio può essere individuato fra il personale educativo e si occupa del buon andamento complessivo del servizio e del mantenimento dei requisiti organizzativi previsti dalla normativa vigente.

3. Il personale addetto ai servizi generali ed alla ristorazione garantisce la pulizia, la cura generale degli ambienti, la predisposizione dei pasti e collabora con il personale educativo per il buon andamento del servizio.

4. Nei nidi di infanzia i pasti per i bambini fra i 3 ed i 12 mesi devono essere confezionati in loco. I pasti per i bambini fra i 13 ed i 36 mesi, qualora veicolati da servizio esterno, devono essere forniti in pluriporzione e non in monoporzione.

Art. 11 *(Ricettività e rapporti numerici)*

1. La ricettività dello spazio ad uso esclusivo del nido d'infanzia è stabilita nel numero minimo di 6 e nel numero massimo di 60 posti per il nido d'infanzia. La ricettività dei micronidi con ricettività ridotta è stabilita nel numero massimo di quattordici posti.⁽¹⁾

2. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio, la Carta dei servizi prevede un numero di iscrizioni in soprannumero rispetto alla ricettività massima della struttura in misura non superiore al 15 per cento di tale ricettività⁽²⁾, fermi restando i rapporti numerici bambini/educatori.

3. Il nido d'infanzia si articola, di norma, in sezioni distinte per fasce di età nelle quali sia consentita l'organizzazione di piccoli gruppi educativi per favorire l'interazione tra bambini di diverse età e abilità. È possibile l'organizzazione in sezioni per fasce di età miste, per bambini di età superiore ai 12 mesi, sulla base di specifici progetti educativi.

4. Nell'erogazione del servizio il rapporto numerico tra educatori e bambini presenti all'interno dei nidi d'infanzia, è il seguente:

- a) non superiore a cinque bambini per ogni educatore in relazione a bambini di età compresa fra i 3 ed i 12 mesi;
- b) non superiore a sette bambini per ogni educatore in relazione a bambini di età compresa fra i 13 ed i 23 mesi;
- c) non superiore a dieci bambini per ogni educatore in relazione a bambini di età compresa fra i 24 ed i 36 mesi.

5. In presenza di bambini diversamente abili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale il rapporto educatore-bambino viene diminuito oppure viene previsto personale educativo aggiuntivo in relazione al numero ed alla gravità dei casi.

6. Il nido aziendale accoglie bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi, figli dei lavoratori dell'azienda o di più aziende, e garantisce l'accesso a bambini figli di personale non dipendente dall'azienda o da più aziende per un numero di posti, pari ad almeno il 10 per cento e comunque non superiore al 45 per cento della ricettività, con priorità per gli utenti residenti nel Comune in cui è realizzato. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

6 bis E' possibile derogare dalla percentuale minima del dieci per cento stabilita dal comma 6 qualora le richieste di accesso provenienti da soggetti non dipendenti dall'azienda siano inferiori a tale percentuale minima.⁽³⁾

(1) Parole aggiunte da art. 3, c. 1, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

(2) Parole sostituite da art. 3, c. 2, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

(3) Comma aggiunto da art. 3, c. 3, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

Art. 12

(Calendario ed orario)

1. Il nido d'infanzia ha un'apertura minima annuale non inferiore a quella prevista dal calendario scolastico della scuola dell'infanzia.

2. Il nido d'infanzia funziona con orario giornaliero pari o superiore a 5 ore e per almeno 5 giorni alla settimana.

3. L'orario di utilizzo del servizio, previamente concordato con la famiglia in relazione alle esigenze prioritarie del bambino e del gruppo di bambini nel quale è inserito, non può essere superiore alle 10 ore, ⁽¹⁾ mentre può essere inferiore alle 5 ore, purché comprensivo della fruizione del pasto o del riposo pomeridiano.

(1) Parole soppresse da art. 4, c. 1, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

Art. 13

(Localizzazione e area esterna)

1. Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 21 della legge regionale 20/2005, i nidi d'infanzia devono essere realizzati in zone residenziali e salubri, ovvero in zone dove siano comunque garantite condizioni ambientali paragonabili a quelle delle zone residenziali, con riferimento alla qualità dell'aria, ai livelli di inquinamento acustico, ai livelli di inquinamento elettromagnetico generato dall'eventuale presenza di sorgenti inquinanti (stazioni radio base, impianti radio-televisivi, elettrodotti).

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 8, lett. a), deve essere assicurata un'area esterna delimitata di pertinenza del nido d'infanzia pari ad almeno mq 10 per bambino. L'area è utilizzabile in momenti diversi da bambini di altri servizi purché l'orario sia specificato nel progetto educativo o nel programma dei diversi servizi coinvolti.

3. Qualora l'area esterna sia costituita da una terrazza, la superficie deve essere almeno pari a mq 5 netti per bambino.

4. Per edifici esistenti localizzati in zone ad alta densità abitativa ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 13 novembre 2003, n. 87 (Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitative)⁽¹⁾ e per i nidi d'infanzia esistenti alla data di entrata in vigore della legge 20/2005, possono essere concesse dal Comune competente per territorio eventuali deroghe ai requisiti di metratura di cui ai commi 2 e 3, a seguito di motivata richiesta.

4 bis. Qualora i nidi d'infanzia prevedano un orario giornaliero ridotto di utilizzo del servizio, come previsto dall'articolo 21, comma 3, terzo periodo, della legge regionale 20/2005, i Comuni possono concedere la deroga all'esistenza dell'area esterna. In tal caso, la superficie netta dello spazio interno, così come definita all'articolo 14, è aumentata di due metri quadri per bambino.⁽²⁾

5. L'accesso all'atrio d'entrata deve essere protetto dalle intemperie; in prossimità dell'accesso agli utenti va individuata un'area di parcheggio temporaneo anche ad uso non esclusivo, ferma restando la possibilità per il Comune di derogare a tale requisito per le zone ad alta densità abitativa ai sensi della delibera CIPE 87/2003 e per i nidi esistenti. I percorsi per i pedoni all'area di pertinenza della struttura vanno distinti da quelli per eventuali automezzi.

(1) Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

(2) Comma aggiunto da art. 5, c. 2, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

Art. 14

(Locali e spazi interni)

1. Tutti i locali destinati ai bambini devono essere articolati preferibilmente su un unico piano collegato con l'area esterna. La sezione lattanti è di norma situata al piano terra; nei casi di collocazione della sezione lattanti in piano diverso, ai fini dell'avvio dell'attività va elaborato il piano di gestione dell'emergenza.

2. Gli spazi ed i locali interni del nido d'infanzia si articolano in relazione all'età dei bambini, al loro sviluppo psicofisico ed al progetto educativo adottato. Gli spazi ed i locali interni del nido d'infanzia sono costituiti da:

- a) Cucina: un locale adibito alla preparazione del pasto all'interno del nido d'infanzia o, in caso di pasti veicolati, un locale adibito alla preparazione delle merende, al mantenimento, al riscaldamento, alla conservazione ed al porzionamento degli alimenti, i cui requisiti corrispondano a quelli previsti dalla normativa specifica. La preparazione del pasto all'interno del nido d'infanzia è obbligatoria per i bambini fino a 12 mesi di età: in tal caso è necessario l'apposito arredo posizionato nella cucina del servizio e attrezzato per la preparazione ed il riscaldamento del latte. In caso di nido d'infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo se ciò consente la preparazione di uno specifico menù giornaliero, fermo restando quanto previsto per i bambini fino a 12 mesi di età;
- b) Spazi riservati ai bambini: la superficie utile netta non può essere inferiore a mq 6 per bambino; negli spazi riservati ai lattanti fra i 3 e gli 12 mesi non può essere inferiore a mq 5 per bambino; tali spazi devono rispondere ai requisiti previsti nei commi seguenti;
- c) Spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori.

3. Gli spazi riservati ai bambini assolvono le seguenti funzioni:

- a) Gioco ed attività educative: vanno assicurate le attività di movimento/intersezione e attività educative/pranzo da espletarsi in uno o più locali; nel caso di un unico locale gli spazi vanno articolati in due zone distinte separate con arredo funzionale alle attività stesse;
- b) Pranzo: la zona destinata al consumo del pasto, purché adeguatamente pulita ed areata, può essere usata anche per attività educative da svolgersi in tempi ed orari diversi dalla sua destinazione. In caso di ubicazione nello stesso edificio con scuola dell'infanzia o scuola dell'obbligo per il consumo del pasto può essere utilizzato in tempi ed orari diversi l'idoneo locale messo a disposizione per gli altri bambini, purché con arredo adeguato all'età per bambini di età inferiore ai 36 mesi. Il riposo/relax è assicurato in uno o più locali;
- c) Riposo: il locale per il riposo/relax, di dimensioni idonee a consentire il posizionamento dei lettini, nonché lo spazio necessario per il movimento degli operatori, è dotato di finestre oscurabili ed è situato in prossimità dei servizi igienici; esso può essere usato anche per attività didattiche da svolgersi in tempi ed orari diversi dalla sua destinazione, purché adeguatamente pulito ed areato;
- d) Cambio e servizi igienici: va preferibilmente previsto un locale cambio igiene per ogni sezione ad essa collegato funzionalmente, di dimensioni idonee a contenere: una vaschetta/bagno con erogatore di acqua pre-miscelata, un fasciatoio e, per ogni 7 posti riferiti alla ricettività della struttura, un waterino ed un lavandino, fatta salva l'ipotesi in cui i servizi siano riservati alla sezione lattanti, per i quali non si richiede la presenza del waterino e del lavandino; va altresì previsto almeno un arredo per il contenimento degli effetti personali dei bambini.

4. Gli spazi riservati al personale del nido d'infanzia ed ai genitori consistono in:
- a) Zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo: è indispensabile un locale ad uso amministrativo per colloqui, programmazione, verifica dell'attività formativa e attività varie del personale, anche condiviso con altro servizio rivolto all'infanzia se ubicato nello stesso edificio.
 - b) Spogliatoi per il personale;
 - c) Servizi igienici;
 - d) Locale per il deposito del materiale e attrezzature di pulizia.

TITOLO III REQUISITI PER L'AVVIO DEI SERVIZI INTEGRATIVI

CAPO I REQUISITI PER L'AVVIO DEL CENTRO PER BAMBINI E GENITORI

Art. 15

(Definizione e caratteristiche)

1. Il centro per bambini e genitori è un servizio educativo e ludico rivolto a bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi, accompagnati da genitori, familiari o altre figure adulte di riferimento, concordate comunque con la famiglia. Esso promuove occasioni di gioco e socialità per i bambini e per gli adulti accompagnatori. Verso questi ultimi, inoltre, il servizio si propone quale stimolo e supporto alla funzione genitoriale ed educativa.

2. La frequenza dei bambini e del loro accompagnatore per l'accesso al servizio è da intendersi esclusivamente contemporanea.

3. Gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione delle proposte educative del centro; in ciò sono coordinati dagli educatori secondo una logica di corresponsabilità con gli stessi.

4. Il servizio non prevede spazi specificamente adibiti per il sonno e per la mensa.

Art. 16

(Requisiti organizzativi)

1. Il centro bambini e genitori, oltre al progetto educativo, deve prevedere una programmazione mensile delle attività proposte.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, almeno un'unità del personale presente durante l'orario di servizio deve essere in possesso del titolo di studio previsto per i nidi d'infanzia e possedere una documentata esperienza lavorativa di almeno un anno, anche non continuativo, maturata in servizi per la prima infanzia.

Art. 17
(Ricettività e rapporti numerici)

1. Nel centro bambini e genitori possono essere contemporaneamente presenti un numero di bambini non superiore a venticinque.

2. Nell'orario di apertura del servizio, deve essere assicurato il rapporto numerico di un educatore ogni quindici bambini presenti, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8.

Art. 18
(Calendario ed orario)

1. La frequenza va preventivamente concordata con le famiglie, secondo modalità che consentano una fruizione flessibile.

2. La programmazione del progetto educativo può prevedere attività e frequenze differenziate in base all'età dei bambini ed alle opportunità educative individuate.

3. La frequenza dei bambini e dell'adulto accompagnatore non può essere superiore alle 5 ore giornaliere.

Art. 19
(Requisiti strutturali)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 8, lett. a), l'area esterna deve avere una superficie di mq 7 per bambino; se costituita da terrazza, la metratura minima è di mq 5 per bambino.

2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 20/2005⁽¹⁾, i Comuni possono concedere una deroga alla presenza dell'area esterna; in tal caso, la definizione della superficie netta dello spazio interno così come di seguito definita dovrà essere aumentata di mq 2 a bambino riferita alla ricettività.

3. Gli spazi interni del centro per bambini e genitori devono essere articolati in modo da prevedere:

- a) Ambienti organizzati per attività che coinvolgono contemporaneamente bambini e accompagnatori: la disposizione degli spazi per angoli di interesse garantisce la possibilità di fruizione differenziata rispetto all'età di bambini;
- b) Locale per il cambio e l'igiene: deve essere di dimensioni idonee a contenere: un waterino e un lavandino ogni 10 bambini, un fasciatoio ed una vaschetta/bagno con erogatore di acqua premiscelata ed idonei contenitori per lo sporco;
- c) Spazi destinati ai servizi generali: comprendono almeno un ufficio per il personale, due servizi igienici con lavandino e water per gli adulti, un'area con armadietti individuali per il personale e locali idonei per il deposito del materiale ludico e di pulizia.

4. La superficie interna netta degli spazi interni ad esclusione di quelli di cui al comma 3, lettera c), deve essere di almeno mq 7 per bambino.

5. Gli spazi destinati alle attività educative sono predisposti in modo da favorire l'uso anche autonomo da parte dei bambini e degli adulti e l'attività in piccoli gruppi.

(1) Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

CAPO II REQUISITI PER L'AVVIO DI UNO SPAZIO GIOCO

Art. 20

(Definizione e caratteristiche)

1. Lo spazio gioco è un servizio educativo e ludico rivolto a bambini fra i 18 ed i 36 mesi di età che promuove in un contesto organizzato occasioni ludiche, relazionali e di socialità tra i bambini.

Art. 21

(Requisiti organizzativi)

1. Lo spazio gioco, oltre al progetto educativo, deve prevedere una programmazione mensile delle attività proposte.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, almeno un'unità del personale presente durante l'orario di servizio deve essere in possesso del titolo di studio previsto per i nidi d'infanzia e possedere una documentata esperienza lavorativa di almeno un anno, anche non continuativo, maturata in servizi alla prima infanzia.

Art. 22

(Ricettività e rapporti numerici)

1. Nello spazio gioco possono essere contemporaneamente presenti un numero di bambini non superiore a venticinque.

2. Il rapporto numerico varia a seconda dell'età dei bambini presenti: è almeno di un educatore ogni sette bambini presenti compresi fra i 18 ed i 23 mesi di età e al massimo di un educatore ogni dieci bambini presenti compresi fra i 24 ai 36 mesi di età.

Art. 23

(Calendario ed orario)

1. Lo spazio gioco prevede una frequenza flessibile e diversificata, preventivamente concordata con la famiglia anche su giornate non continuative e

comunque mai superiore alle 5 ore giornaliere e di norma non inferiore alle 2 ore giornaliere.

Art. 24
(*Requisiti strutturali*)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 8, lett. a), l'area esterna deve avere una superficie di mq 7 per bambino; se costituita da terrazza, la metratura minima è di mq 3 per bambino.

2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 20/2005⁽¹⁾, i Comuni possono concedere una deroga alla presenza dell'area esterna; in tal caso, la definizione della superficie netta dello spazio interno così come di seguito definita dovrà essere aumentata di mq 2 a bambino riferita alla ricettività.

3. Gli spazi interni del servizio prevedono:

- a) Area dedicata all'accoglienza di bambini e genitori;
- b) Ambienti organizzati per il gioco e le attività educative e adeguati alle età dei bambini: all'interno di questi, qualora vengano somministrate merende preparate in loco,⁽²⁾ si deve predisporre un angolo "a vista" – non accessibile ai bambini – per la preparazione della merenda, un fornello elettrico o microonde, un frigorifero, un lavello con rubinetto a comando non manuale e lavastoviglie. Qualora vengano somministrate solo merende pre-confezionate, è necessaria solamente la presenza del frigorifero per la conservazione di tali merende, se deperibili⁽³⁾;
- c) Locale per il cambio e l'igiene: di dimensioni idonee a contenere: un fasciatoio, un waterino e un lavandino ogni 10 bambini, una vaschetta/bagno con erogatore di acqua pre-miscelata ed idonei contenitori per lo sporco;
- d) Spazi destinati ai servizi generali: che comprendano almeno un'area destinata ad ufficio, un servizio igienico per gli adulti, un locale con armadietti individuali per il personale e un locale o due spazi distinti per il deposito del materiale educativo e per il materiale di pulizia.

4. La superficie interna netta degli spazi interni ad esclusione di quelli di cui al comma 3, lettera d), deve essere di almeno mq 5 per bambino.

(1) Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

(2) Parole aggiunte da art. 7, c. 2, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

(3) Parole aggiunte da art. 7, c. 3, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

CAPO III
REQUISITI PER L'AVVIO DI UN SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE

Art. 25
(*Definizione e caratteristiche*)

1. Il servizio educativo domiciliare promuove l'educazione e garantisce la cura dei bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi. Gestore⁽¹⁾ del servizio è uno dei soggetti gestori di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2005 che si pone come garante nei confronti delle istituzioni pubbliche e delle famiglie della qualità del servizio, della continuità e dell'affidabilità delle cure e del personale educativo.

2. Il soggetto gestore del servizio educativo domiciliare assicura le seguenti attività e servizi⁽²⁾:

- a) selezione per accedere all'esercizio dell'attività educativa domiciliare attraverso colloqui specifici per delineare un profilo psico-sociale del personale educativo domiciliare;
- b) gestione operativa del servizio attraverso il personale educativo domiciliare e garanzia della compresenza di un'altra persona, anche dell'ambito familiare dell'educatore, purché maggiorenne, di supporto alla vigilanza nella fascia oraria di preparazione e somministrazione dei pasti principali, qualora la ricettività del servizio sia superiore a 3 bambini;
- c) elaborazione del progetto educativo, che deve esplicitare nel dettaglio le modalità organizzative e le metodologie educative adottate, anche al fine di garantire la continuità del servizio ai sensi della lettera e), nel caso di sostituzione temporanea dell'educatore cui sono affidati i bambini⁽³⁾;
- d) attivazione della procedura di avvio del servizio, attraverso la segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 18 della legge regionale 20/2005 e 33 del presente regolamento, e verifica e mantenimento delle condizioni specifiche del servizio;
- e) garanzia della continuità del servizio anche in caso di malattia o altri impedimenti del personale educativo domiciliare;
- f) formazione continua del personale educativo domiciliare, secondo quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 del presente regolamento;
- g) supervisione pedagogica e psicologica dell'attività educativa del personale educativo domiciliare, con iniziative programmate di coordinamento pedagogico e psicologico.

2 bis. Il soggetto gestore del servizio educativo domiciliare assicura che le attività e servizi di cui al comma 2, lettere e), f) e g), siano svolte da società, associazioni o cooperative aventi come oggetto sociale al gestione di servizi per la prima infanzia, oppure da enti pubblici. A tale scopo, il gestore allega alla segnalazione certificata di inizio attività del servizio una dichiarazione rilasciata dalle predette società, associazioni, cooperative o enti pubblici, in cui vengono esplicitate nel dettaglio le modalità di attuazione delle attività e servizi di cui al comma 2 lettere e), f) e g).⁽⁴⁾

(1) Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

(2) Parole sostituite da art. 8, c. 2, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

(3) Parole sostituite da art. 8, c. 3, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

(4) Comma aggiunto da art. 8, c. 4, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, qualora il personale educativo domiciliare sia in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 7, comma 3, la Regione può approvare, con la medesima delibera di Giunta Regionale di cui all'articolo 7, comma 4, uno specifico percorso formativo di durata non inferiore a 50 ore per acquisire competenze in ragione delle peculiarità del modello pedagogico di riferimento.

Art. 27

(Ricettività e rapporti numerici)

1. In presenza di una sola unità di personale, la ricettività per tale servizio è pari a 5 bambini, di cui al massimo due bambini di età compresa tra i tre e i nove mesi⁽¹⁾. Sono eventualmente inclusi i figli del personale educativo domiciliare, se presenti durante l'orario di erogazione del servizio e se di età inferiore ai undici ⁽¹⁾ anni.

2. Due unità di personale educativo domiciliare contemporaneamente presenti possono svolgere il servizio negli stessi locali accogliendo fino a otto bambini⁽²⁾ di età fra i 3 ed i 36 mesi, fatto salvo il rispetto dei requisiti strutturali previsti.⁽³⁾

(1) Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

(2) Parole sostituite da art. 9, c. 2, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

(3) Parole soppresse da art. 9, c. 3, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

Art. 28

(Calendario e orario)

1. L'organizzazione del servizio educativo domiciliare si caratterizza per la propria flessibilità, poiché permette la frequenza differenziata di ciascun bambino con modalità concordate tra l'educatore del servizio e la famiglia utente.

2. L'orario di frequenza giornaliero non è di norma superiore alle 8 ore continuative, salva sussistenza di una comprovata necessità di entrambi i genitori; in ogni caso la frequenza giornaliera non può superare le 10 ore continuative.

Art. 29

(Caratteristiche strutturali)

1. Il servizio è realizzato presso il domicilio del personale educativo domiciliare, in un immobile a destinazione d'uso residenziale ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale 20/2005.

2. Il servizio può essere realizzato anche presso altra abitazione, comunque diversa da quella di domicilio dei bambini accolti, messa a disposizione del personale educativo domiciliare, adeguata ad offrire ai bambini l'educazione e le cure tipiche dell'ambito familiare.

3. L'abitazione utilizzata per tale servizio deve possedere le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di civile abitazione, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 10.

4. All'interno dell'abitazione devono essere individuabili i locali esclusivamente riservati al servizio durante l'orario di apertura, comprensivi di almeno un locale o spazio adibito alla preparazione dei pasti, di un servizio igienico e di un ulteriore locale o spazio organizzato per l'attività educativa e di cura.⁽¹⁾

5. La superficie dei locali o spazi⁽²⁾ individuabili ai sensi del comma 4, con esclusione del servizio igienico, deve essere pari ad almeno mq 7 per bambino presente durante il servizio.

6. Gli spazi, gli impianti, gli arredi ed i giochi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche tali da tutelare la sicurezza e la salute dei bambini accolti nel servizio.

7. I pasti devono essere predisposti nell'ambito del domicilio utilizzato per il servizio sulla base di menu redatti secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, ed adeguati all'età dei bambini.

(1) Comma sostituito da art. 10, c. 1, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

(2) Parole aggiunte da art. 10, c. 2, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

CAPO IV SERVIZIO DI BABYSITTER LOCALE

Art. 30 *(Caratteristiche e descrizione del servizio)*

1. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente normativa possono promuovere il servizio di babysitter locale mediante l'istituzione di un apposito elenco previo avviso pubblico, anche affidando l'attuazione del servizio ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 20/2005, che collaborano con i Comuni alla programmazione e gestione dei servizi educativi. Tale elenco è approvato dall'ente locale con modalità definite dallo stesso e si configura quale registro di persone fisiche in possesso della formazione di cui al comma 4 che si rendono disponibili, per un periodo indicato, alla cura di bambini presso il domicilio della famiglia richiedente.

2. L'accesso all'elenco di cui al comma 1 da parte degli utenti interessati deve essere totalmente gratuito; l'elenco va aggiornato almeno annualmente, pubblicizzato e reso accessibile anche dal sito internet dell'ente locale secondo modalità definite dallo stesso.

3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ogni Comune, singolo o nella forma associativa prevista dalla vigente normativa, trasmette gli elenchi di cui al comma 1 ai Centri per l'impiego di riferimento.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 bis della legge regionale 20/2005, con Deliberazione della Giunta regionale, di concerto tra le strutture competenti in materia di formazione, lavoro e pari opportunità, si definiscono le linee guida per i requisiti di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, con particolare riferimento ai titoli di studio per l'accesso ai percorsi formativi e i contenuti principali della formazione.

5. Al presente servizio non si applicano le norme di cui ai Titoli I, V e VI del Regolamento.

TITOLO IV REQUISITI PER L'AVVIO DEI SERVIZI SPERIMENTALI E RICREATIVI

Art. 31 (*Servizi sperimentali*)

1. Il servizio sperimentale presenta caratteristiche diverse rispetto alle altre tipologie di servizi per la prima infanzia disciplinate dal presente regolamento ed è avviato solo a seguito della positiva valutazione di un progetto nel quale viene esplicitata:

- a) la descrizione del servizio offerto compresi i requisiti organizzativi e strutturali previsti, la sua differenziazione rispetto agli altri servizi per la prima infanzia, la domanda cui si intende rispondere anche in rapporto all'offerta di servizi esistenti nel territorio di riferimento;
- b) i titoli di studio posseduti dal personale educativo, all'interno del quale almeno un'unità presente durante l'orario di servizio deve essere in possesso del titolo di studio previsto per i nidi d'infanzia;
- c) la durata della sperimentazione, che non può essere comunque superiore ai 3 anni.

2. Il progetto di cui al comma 1 è presentato al Comune competente che, ai fini della sua valutazione, può avvalersi dell'organo tecnico di cui al comma 4-bis dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005, tenuto conto delle linee di indirizzo sui principi ed i criteri pedagogici di riferimento per le attività definite dal Comitato di coordinamento pedagogico di cui all'articolo 14 della legge regionale 20/2005, ove emanate.

3. Lo spazio destinato ai bambini deve avere una superficie interna netta di almeno mq 5 per bambino. Qualora il servizio preveda la somministrazione dei pasti, trovano applicazione l'articolo 3, comma 4, e l'articolo 6, comma 4.

4. A seguito della positiva valutazione del progetto di cui al comma 1, il servizio può essere avviato con le modalità di cui all'articolo 33, attestando il rispetto dei requisiti organizzativi e strutturali previsti nel progetto stesso.

5. Al termine della sperimentazione, il servizio, salvo quanto previsto dal comma 6, può continuare ad operare solo qualificandosi come nido d'infanzia o come servizio integrativo e rispettando i requisiti organizzativi e strutturali disciplinati dai Titoli I, II e III del presente regolamento. A tale scopo, il servizio è tenuto a presentare l'apposita segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 33, riferita alla nuova tipologia di servizio, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di sperimentazione.

6. Il servizio sperimentale, dopo la scadenza del termine di sperimentazione, può presentare un nuovo progetto di sperimentazione purché esso non abbia contenuto analogo o simile a quello già attivato ed esaurito.

Art. 32
(Servizi ricreativi)

1. Il servizio ricreativo è teso alla custodia oraria non programmata di bambini fra i 18 ed i 36 mesi di età in orario diurno.

2. I servizi ricreativi possono essere fruiti a domanda, in orari limitati, per periodi di tempo determinati o a cicli discontinui; i bambini possono essere accolti per un tempo massimo di 3 ore giornaliere.

3. Lo spazio dedicato alle attività ludiche dei bambini deve prevedere almeno mq 4 per bambino e contenere arredi consoni all'età dei bambini e che rispettino la sicurezza secondo le normative vigenti in materia.

4. Il rapporto numerico stabilito è di 10 bambini presenti per unità di personale educativo.

5. Il progetto educativo può consistere in un'elencazione della propria offerta di attività.

6. Il servizio è affidato a personale in possesso di titoli attestanti l'acquisizione di competenze specifiche in area educativa e sociale e, in caso di realizzazione di laboratori e atelier, a personale con specifica qualifica professionale.

TITOLO V
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA', VIGILANZA E
CONTROLLO

CAPO I
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

Art. 33
(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Il soggetto che intende gestire un servizio del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, per poter avviare il servizio deve presentare al Comune competente per territorio una segnalazione certificata di inizio attività, di seguito per brevità SCIA, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti la corrispondenza del servizio alle

disposizioni di cui al presente regolamento nonché il possesso degli ulteriori requisiti indicati all'articolo 18 della legge regionale 20/2005.

1 bis. Nel caso di servizi educativi domiciliari i soggetti gestori devono presentare la SCIA di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lett. d), presso ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili in cui si svolge il servizio.⁽¹⁾

2. Ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti tecnici, strutturali ed afferenti ad altre normative di settore, la Scia deve essere corredata da attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, a cui devono essere allegati gli elaborati tecnici necessari per consentire ai Comuni le verifiche di loro competenza.

3. Il servizio può essere avviato dalla data di presentazione della SCIA al Comune.

4. Nel caso in cui il Comune, singolarmente o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione, verifichi, eventualmente avvalendosi anche del supporto dell'organo tecnico di cui al comma 4- bis dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005, la carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, esso adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nel caso in cui la legge preveda, in relazione a quanto segnalato ai sensi dei commi 1 e 2, l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni di cui ai citati commi 1 e 2, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. E' fatto comunque salvo il potere del Comune di adottare il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività sempre ed in ogni tempo qualora si ravvisi la falsità o mendacità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, ferma restando l'applicazione delle disposizioni penali previste dal D.P.R. 445/2000. E' fatto altresì salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), si applicano, per quanto non previsto al presente Capo, le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 241/1990.

(1) Comma aggiunto da art. 11, c. 1, DPR. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

Art. 34

(Obblighi del gestore del servizio)

1. Il soggetto gestore del servizio è tenuto a:
- a) mantenere la struttura e gli impianti in perfetta efficienza provvedendo ad effettuare i controlli e le manutenzioni che competono al gestore stesso;

- b) comunicare eventuali modifiche ai requisiti che hanno dato luogo all'avvio dell'attività o all'accreditamento entro il termine di trenta giorni dal verificarsi di tali modifiche⁽¹⁾;
- c) comunicare al Comune le interruzioni di attività non previste, da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione entro il termine di trenta giorni dal verificarsi di tali interruzioni⁽²⁾;
- d) comunicare al Comune ed alla Regione, anche mediante il sistema informativo di cui all'articolo 38, le variazioni relative al soggetto gestore dell'attività entro il termine di trenta giorni dal verificarsi di tali variazioni⁽³⁾.

2. Il soggetto gestore è responsabile della regolare tenuta e della costante disponibilità della documentazione concernente:

- a) variazioni, presenze, assenze e sostituzioni di personale;
- b) documentazione del possesso dei titoli previsti per il ruolo e la funzione svolti da tutto il personale operante nel servizio;
- c) registro delle presenze e assenze dei bambini.

(1) Parole aggiunte da art. 12, c. 1, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

(2) Parole aggiunte da art. 12, c. 2, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

(3) Parole aggiunte da art. 12, c. 3, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

CAPO II CONTROLLI

Art. 35

(Controlli sulla segnalazione certificata di inizio attività)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 20/2005, il Comune, singolo o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione, provvede a verificare a campione la permanenza dei requisiti di avvio di cui al presente regolamento, anche avvalendosi del supporto dell'organo tecnico di cui al comma 4-bis dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005. A tale scopo, i Comuni stabiliscono la periodicità delle verifiche a campione, in modo tale da sottoporre a controllo la totalità delle strutture almeno nell'arco di un triennio.

2. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio non inferiore ai 30 giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine il Comune dispone il divieto di prosecuzione del servizio.

3. I Comuni trasmettono alla Direzione centrale competente, anche mediante il sistema informativo di cui all'articolo 38, comunicazione delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle revoche o modifiche di tali provvedimenti eventualmente intervenute.

4. Restano ferme le competenze attribuite all'Azienda per i Servizi Sanitari ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica) e successive modifiche ed integrazioni e della legge

regionale 20/2005, art. 12, comma 1, nonché le attività di vigilanza e di controllo sul rispetto della normativa in vigore da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

TITOLO VI ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI

Art. 36 *(Requisiti per l'accreditamento)*

1. Per la qualificazione dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi è previsto l'istituto dell'accreditamento, caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l'avvio dei relativi servizi, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

2. L'accreditamento e' concesso dal Comune sulla base dei requisiti elencati all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 20/2005.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge regionale 20/2005, la funzione di coordinamento pedagogico deve essere svolta da personale in possesso del diploma di laurea in Pedagogia, in Scienze dell'Educazione, in Scienze della Formazione Primaria, in Psicologia o di altre lauree equipollenti. Il coordinatore pedagogico si occupa al massimo di cinque servizi diversi sullo stesso territorio con un monte ore mensile stabilito per ciascun servizio affinché possano essere garantite le attività di supervisione, osservazione, verifica anche attraverso incontri di equipe con i coordinatori dei diversi servizi. E' garantita la partecipazione a percorsi formativi e di aggiornamento.

4. Va garantito l'inserimento e l'integrazione dei bambini disabili, in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) e dall'articolo 6, lettera b) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 [Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate)].

5. In materia di barriere architettoniche va garantita almeno l'accessibilità ai sensi del decreto ministeriale n. 236/1989.

6. Al fine di garantire le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie, anche attraverso la costituzione di appositi organismi di gestione, è prevista la redazione di un regolamento interno che specifichi i criteri di accesso, le modalità di partecipazione delle famiglie alle scelte da inserire nel progetto pedagogico ed organizzativo.

7. Per la valutazione del servizio, devono essere adottati strumenti e metodologie, esplicitati e descritti nella Carta dei servizi, quali:

- a) adozione di un piano annuale per la formazione continua del personale in servizio;
- b) differenziazione delle rette all'utenza per consentire l'accesso al servizio anche di bambini in condizioni di svantaggio economico;

- c) coinvolgimento degli operatori nella programmazione e nella definizione degli obiettivi del servizio;
- d) iniziative o forme di collaborazione con altri soggetti gestori di servizi per la prima infanzia al fine di realizzare il sistema educativo integrato.

Art. 37

(Procedura per l'accreditamento e controlli)

1. La domanda di accreditamento viene presentata al Comune dove la struttura è ubicata o, nel caso dei servizi educativi domiciliari, dove ha sede il soggetto gestore del servizio.

2. Nel procedimento per il rilascio dell'accreditamento il Comune può avvalersi del supporto dell'organo tecnico di cui al comma 4-bis dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005.

3. Il Comune richiede in un'unica soluzione l'eventuale documentazione integrativa o sostitutiva e rilascia l'accreditamento entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla data di ricevimento della documentazione integrativa o sostitutiva.

4. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005, il Comune provvede a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti di accreditamento di cui al presente regolamento.

5. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine il Comune revoca l'accreditamento.

6. L'accreditamento ha una validità di 3 anni ed è soggetto a rinnovo, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle prescrizioni assegnate.

7. I Comuni trasmettono alla Direzione centrale competente, anche mediante il sistema informativo di cui all'articolo 38, comunicazione dei provvedimenti di accreditamento nonché delle revoche o modifiche di tali provvedimenti eventualmente intervenute.

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 38

(Trasmissione dei dati alla Regione)

1. I soggetti gestori alimentano il sistema informativo regionale con i dati anagrafici riguardanti il titolare e il gestore del servizio e la struttura, nonché i dati quantitativi relativi ai bambini accolti, alle presenze, ai costi del servizio ed alle rette

applicate all'utenza secondo le modalità, anche informatiche, stabilite con decreto del direttore centrale competente in materia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 è coordinata con l'attività di rilevazione e monitoraggio di cui all'articolo 11 della legge regionale 20/2005.

Art. 39

(Disposizioni di coordinamento e transitorie)

1. I soggetti gestori dei servizi del sistema educativo integrato titolari di autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi della normativa previgente alla legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 [Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi], ovvero titolari di autorizzazione provvisoria al funzionamento rilasciata ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 29 della legge regionale 20/2005 e 56, comma 5, della legge regionale 7/2010, entro 90 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione definitiva o provvisoria sono tenuti ad adeguarsi alla disciplina contenuta nel presente regolamento e a presentare una SCIA con le modalità previste dall'articolo 33, tenuto conto delle disposizioni del comma 9.

2. Nel caso in cui il procedimento di autorizzazione, avviato antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 7/2010, non si sia concluso a causa dell'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di avvio dei servizi di cui alla stessa legge regionale 7/2010, i soggetti gestori dei servizi che hanno presentato la domanda di autorizzazione sono tenuti ad adeguarsi alla disciplina contenuta nel presente regolamento e a presentare una SCIA che attesti il possesso dei requisiti previsti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto delle disposizioni del comma 9.

3. I soggetti gestori dei nidi d'infanzia che, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 7/2010 hanno presentato la denuncia di inizio attività (di seguito "DIA") o la SCIA prevista dall'articolo 18 della legge regionale 20/2005 attestando il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2006, n. 087/2006, provvedono, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 7/2010, ad adeguarsi alla disciplina contenuta nel presente regolamento e a presentare una SCIA che attesti il possesso dei requisiti previsti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto delle disposizioni del comma 9.

4. I soggetti gestori dei servizi integrativi di cui all'articolo 4 della legge regionale 20/2005 che, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 7/2010, hanno presentato in via transitoria la DIA o la SCIA prevista dall'articolo 56, comma 2, della legge regionale 7/2010, provvedono, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 7/2010, ad adeguarsi alla disciplina contenuta nel presente regolamento e a presentare una SCIA che

attesti il possesso dei requisiti previsti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto delle disposizioni del comma 9.

5. I soggetti gestori dei servizi sperimentali previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 20/2005 che, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 7/2010, hanno presentato in via transitoria la DIA o la SCIA prevista dall'articolo 56, comma 2, della legge regionale 7/2010, devono adeguarsi ai requisiti previsti dal presente regolamento entro il termine di ventiquattro mesi⁽¹⁾ dalla data di entrata in vigore del regolamento. Durante tale periodo di 24 mesi i servizi di cui al presente comma, in via transitoria:

- a) possono accogliere solo bambini tra i 12 e i 36 mesi;
- b) possono accogliere i bambini per un massimo di 6 ore giornaliere;
- c) in deroga all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, possono somministrare pasti, nel rispetto dell'articolo 6, comma 4;
- d) devono impiegare solo personale educativo in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 7 del presente regolamento;
- e) devono prevedere la presenza, durante l'apertura del servizio all'utenza, di almeno due unità di personale, di cui un educatore;
- f) rispettare i requisiti minimi igienico-sanitari previsti dal presente Regolamento.

6. La prosecuzione dell'attività di cui al comma 5 decorso il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento è subordinata alla previa presentazione, da parte dei soggetti gestori, di apposita SCIA che attesti il possesso dei requisiti ivi indicati. Entro la scadenza del periodo transitorio di 24 mesi i soggetti gestori debbono presentare una nuova SCIA che attesti il possesso dei requisiti previsti dai Titoli che disciplinano la tipologia prescelta.

7. Le disposizioni transitorie di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche ai servizi sperimentali, comunque denominati, che, antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 7/2010, ed avvalendosi della disposizione dell'articolo 18, commi 1 e 2, del previgente testo della legge regionale 20/2005, hanno presentato una DIA o richiesto un'autorizzazione al funzionamento, tenuto conto del dispositivo del comma 2.

8. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, tutti i soggetti gestori dei servizi del sistema educativo integrato, comunque denominati, previsti sia dal testo previgente che dal testo vigente della legge regionale 20/2005, operanti sul territorio regionale, provvedono ad adeguarsi alla disciplina contenuta nel presente regolamento e a presentare una SCIA che attesti il possesso dei requisiti previsti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto delle disposizioni del comma 9.

9. Nei casi previsti dai commi da 1 a 4, l'adeguamento ai requisiti strutturali ed ai requisiti inerenti i titoli formativi disciplinati dai titoli I, II, III e IV⁽²⁾ deve avvenire entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale termine può essere prorogato, a richiesta, dal Comune competente per territorio, per un ulteriore periodo di dodici mesi per l'adeguamento ai requisiti inerenti i titoli formativi e per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi per l'adeguamento ai requisiti strutturali.⁽³⁾

10. Nelle more della costituzione dell'organo tecnico di cui al comma 4-bis dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005, i Comuni possono avvalersi del supporto degli organi tecnici attualmente costituiti ed operanti presso gli Enti Gestori del Servizio Sociale dei Comuni della Regione.

(1) Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

(2) Parole sostituite da art. 13, c. 2, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

(3) Parole aggiunte da art. 13, c. 3, DPRReg. 22/8/2013, n. 0153/Pres. (B.U.R. 4/9/2013, n. 36).

Art. 40 (Abrogazioni)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione del 27 marzo 2006, n. 087/2006 [Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, art. 13, c. 2, lett. a) e d)].

Art. 41 (Entrata in vigore e decorrenza dell'efficacia)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Al fine di quanto previsto dagli articoli 15, comma 2 bis, della legge regionale 20/2005, 56, comma 1, della legge regionale 7/2010, e 9, comma 18, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 [Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)], le disposizioni del Titolo VI (Accreditamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi) hanno efficacia dal 1° settembre 2017 con riferimento all'anno educativo 2017/2018⁽¹⁾.

(1) Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 28/8/2015, n. 0174/Pres. (B.U.R. 2/9/2015, S.O. n. 34).